

PERSONA GIURIDICA – SOCIETA' – IN GENERE – Responsabilità da reato dell'ente – Criteri di imputazione dei reati societari all'ente – Differenza rispetto agli altri reati presupposto – Esclusione - Confisca del profitto del reato presupposto - Nozione di profitto.

La Quinta Sezione della Corte di cassazione, pronunciandosi sul ricorso proposto da Banca Italease s.p.a., ha tra l'altro affermato:

a) che anche per i reati societari i criteri di imputazione oggettiva per la responsabilità dell'ente sono quelli previsti in generale dall'art. 5 comma 1 d.lgs. 231 del 2001;

b) che il profitto confiscabile, richiamato nell'art. 19 d. lgs. n. 231/2001, è solo quello costituito da un mutamento materiale, attuale e di segno positivo della situazione patrimoniale dell'ente beneficiario ingenerato dal reato, attraverso la creazione, trasformazione o acquisizione di cose suscettibili di valutazione economica (Nella specie ha escluso che costituisca profitto confiscabile il mancato accantonamento di risorse da destinare al patrimonio di vigilanza degli istituti bancari).

Sentenza n.10265 udienza del 28 novembre 2013 – deposito del 4 marzo 2014.

(Sezione Quinta Penale, Presidente P. Oldi, Relatore L. Pistorelli)